

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
IL RESPONSABILE
ROBERTA BIANCHEDIAssemblea Legislativa
alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it**INVIATO TRAMITE PEC**TIPO ANNO NUMERO
REG.
DEL

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa dei seguenti Progetti di legge:

- Delibera di Giunta Regionale n. **718 del 22 giugno 2020**

“DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022”.

- Delibera di Giunta Regionale n. **719 del 22 giugno 2020**

“ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022”

I testi dei provvedimenti in oggetto sono disponibili sul Supplemento del Bollettino Ufficiale Telematico numeri 10 e 11 del 25 giugno 2020.

Le succitate deliberazioni sono disponibili sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi.

Distinti saluti

Roberta Bianchedi
Firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 718 del 22/06/2020

Seduta Num. 24

Questo lunedì 22 **del mese di** giugno
dell' anno 2020 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2020/788 del 18/06/2020

Struttura proponente: SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, PERSONALE, PATRIMONIO, RIORDINO
ISTITUZIONALE

Oggetto: DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA
VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 2020-2022

Iter di approvazione previsto: Progetto di legge

Responsabile del procedimento: Maurizio Ricciardelli

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE-EMILIA ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto regionale ed in particolare gli articoli 49 e seguenti;
- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna";

Visto, altresì, il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, con cui il Governo ha attuato la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dalla riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009 e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009;

Considerato che il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell'Allegato n. 4/1 avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", che *"le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Contestualmente, nel sopracitato Allegato 4/1 è confermata la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre "modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR"*;

Rilevato che tra gli strumenti della programmazione regionale è compreso anche il disegno di legge di assestamento del bilancio, deve pertanto potersi ritenere la possibilità di prevedere progetti di legge ad esso collegati con cui disporre contestualmente modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi finanziari, da approvare in un'unica sessione dell'Assemblea legislativa.

Ritenuta pertanto l'opportunità di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e

discussa insieme al progetto di legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza con il citato provvedimento finanziario.

Dato atto del Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022", allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamata la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022", ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Richiamate inoltre:

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di approvare, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022" (allegato 2), unitamente alla relativa relazione illustrativa (allegato 1), alla scheda tecnico finanziaria (allegato 3), tutti allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- b) di proporre all'Assemblea legislativa regionale il progetto di legge regionale di cui alla precedente lettera a) per l'approvazione a norma di legge;
- c) di pubblicare la relazione illustrativa ed il progetto di legge allegati alla presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Allegato 1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA al progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022"

Come noto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dalla riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009 e della riforma del c.d. "federalismo fiscale" prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell'allegato 4/1 avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", che *"le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata altresì la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre "modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR". Analogamente, considerato che tra gli strumenti della programmazione regionale è compreso anche il disegno di legge di assestamento del bilancio, deve potersi ammettere la possibilità di prevedere progetti di legge ad esso collegati con cui disporre contestualmente modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi finanziari.*

Ciò posto, si è pertanto ravvisata l'opportunità di presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza con il citato provvedimento finanziario.

Il Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022" risulta composto da alcuni articoli di contenuto eterogeneo che di seguito si illustrano.

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'articolo detta le finalità generali della presente legge. Essa si colloca nell'ambito del processo di attuazione del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in linea con il Documento di programmazione economica finanziaria regionale (DEFR per il 2020) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.

CAPO I

Cura del Territorio e dell' Ambiente

Sezione I

Ambiente

Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 1993

La norma interviene sull'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative), il cui testo vigente prevede una procedura semplificata per le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 volt, che non modifichino lo stato dei luoghi.

Con la modifica si estende il valore di tensione entro il quale è consentita la procedura semplificata da 15000 volt a 20000 volt. Ciò in particolare consente l'allineamento per i Comuni distaccati dalla regione Marche ed annessi, dal 15 agosto 2009, alla regione Emilia-Romagna, la cui rete opera a un valore nominale di 20000 volt (20kV).

Art. 3 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 1993

La norma interviene sull'articolo 9, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere

relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts). Delega di funzioni amministrative), il cui testo vigente prevede una procedura semplificata per il collaudo delle opere realizzate relativamente alle linee fino a 15000 volt, effettuabile singolarmente o per un insieme di impianti che siano entrati a far parte della locale rete elettrica collegata ad una medesima unità di produzione o di trasformazione, con un unico certificato di collaudo.

Con la modifica si estende il valore di tensione entro il quale è consentita la semplificazione da 15000 volt a 20000 volt. Ciò in particolare consente l'allineamento per i Comuni distaccati dalla regione Marche ed annessi, dal 15 agosto 2009, alla regione Emilia-Romagna, la cui rete opera a un valore nominale di 20000 volt (20kV).

Art. 4 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2016.

La norma interviene sull'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017). Allo scopo di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa regionale, con tale disposizione si intende abilitare, in via transitoria, la Giunta regionale ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione vigente in materia ambientale in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti e nelle more dell'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione.

Sezione II

Politiche di sviluppo per la montagna

Art. 5 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004

La norma interviene sul comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2004, n.2, per rendere possibile una diversa e più ampia finalizzazione delle risorse afferenti al fondo regionale della montagna. Nello specifico si prevede la possibilità di attivare interventi diretti regionali per favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali della montagna, attraverso la concessione di contributi, privilegiando quelli che salvaguardano il consumo del suolo e che creano nuova occupazione.

CAPO II

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Sezione I

Energia

Art. 6 - *Adempimenti in materia di controllo funzionale e manutenzione nonché di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di cui al regolamento regionale n. 1 del 2017 nel periodo di emergenza da Covid 19*

Le attività di controllo e manutenzione degli impianti termici disciplinate nel regolamento regionale n.1 del 2017 prevedono un contatto tra i Responsabili dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, come identificati nella definizione riportata nell'Allegato A del regolamento regionale n. 1 del 2017 ed i tecnici addetti alle ispezioni, ai controlli ed alla manutenzione all'interno di abitazioni, stabilimenti produttivi e destinate ad attività del settore terziario.

Nel periodo emergenziale dovuto al carattere diffusivo dell'epidemia da Covid 19, le suddette attività hanno subito un notevole decremento dovuto alla necessità di rispettare il distanziamento sociale ed alla mancanza nel periodo interessato di protocolli che garantissero le condizioni per l'effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione in sicurezza.

La situazione emergenziale ha comportato, in un numero molto elevato di casi, il mancato rispetto dei termini per il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, esponendo i responsabili degli impianti ed addetti alla manutenzione all'applicabilità di sanzioni amministrative.

La norma riconoscendo la situazione di emergenza sanitaria permette di regolarizzare le situazioni di mancato rispetto delle tempistiche per l'effettuazione dei controlli e delle manutenzioni nel periodo di massima emergenza sanitaria purché le operazioni vengano effettuate prima o contestualmente all'avvio della prossima stagione termica 2020/2021

Sezione II

Cultura

Art. 7 - *Modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2014.*

La modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2014 è mirata a rendere attuabile la partecipazione della Regione all'Associazione Coordinamento Nazionale delle Film Commission.

L'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2014 che si vuole modificare prevedeva come condizioni di partecipazione della Regione:

a) - che l'associazione non persegua fini di lucro;

b) - che l'associazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

Dopo l'approvazione della norma nel 2014, è intervenuta una modifica del quadro normativo nazionale di riferimento per il settore, con l'approvazione della legge n. 220 del 2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", che riordina l'intero comparto, e, tra l'altro, definisce la Film Commission, come "l'istituzione, riconosciuta da ciascuna Regione o Provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo".

L'attuazione della legge rinviava una più precisa disciplina ai differenti decreti attuativi, e, tra questi, è stato promulgato il Decreto Ministeriale il 25 gennaio 2018, "Disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite le regioni o province autonome", che consolida il ruolo delle Film Commission italiane delle differenti regioni, prevedendone la presenza nell'organismo di Coordinamento, insediato presso la Direzione Generale Cinema, che svolge attività di analisi, comparazione e proposta con l'obiettivo di armonizzare e rendere più efficaci gli interventi statali e regionali a favore del settore cinematografico e audiovisivo, di monitorare l'esito delle politiche territoriali, nonché di proporre azioni coordinate di promozione della produzione italiana all'estero.

Il quadro che ne consegue è caratterizzato quindi da un contesto normativo più definito della funzione delle Film Commission, da un lato poiché l'interesse pubblico della loro attività è riconosciuto a livello legislativo statale; dall'altro lato poiché viene individuato l'ambito di intervento regionale e il riconoscimento delle Film Commission nell'ordinamento delle singole regioni o province autonome quale requisito per l'ammissione nella nuova sede di confronto e coordinamento istituita con il decreto ministeriale citato.

Poiché ai sensi dell'articolo 9 le attività dell'associazione si configurano prevalentemente come attività di rete, di coordinamento, di aggiornamento e di qualificazione dei servizi e degli operatori, è innanzitutto interesse della Regione quello di aderire ad un'Associazione di cui facciano parte i soggetti la cui funzione pubblica è riconosciuta dallo Stato e che siano chiamati a far parte del Coordinamento nazionale. Per questa ragione, assume quindi rilevanza la condizione che sia riservata la qualifica di socio ai soli soggetti riconosciuti dalle singole regioni. Tale riconoscimento delle singole Film Commission negli ordinamenti regionali, può riguardare tre differenti forme di organizzazione delle singole strutture:

- uffici (e quindi parte) degli enti pubblici locali;

- enti privati (fondazioni, associazioni, ecc..) convenzionati con gli enti pubblici locali;

- enti privati (fondazioni, associazioni, ecc..) partecipati da enti pubblici locali.

D'altro canto, alla luce degli scopi dell'Associazione cui la Regione si prefigge di partecipare, in cui prevalgono le funzioni di rete, non appare necessaria la condizione del conseguimento della personalità giuridica.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 8 - *Entrata in vigore*

L'articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.

Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022"

Art. 1

Oggetto e finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in linea con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF per il 2020) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.

CAPO I

Cura del Territorio e dell'Ambiente

Sezione I

Ambiente

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 1993

1. All'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative) le parole "15000 volt" sono sostituite con "20000 volt".

Art. 3

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 1993

1. All'articolo 9, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative) le parole "15000 volt" sono sostituite con "20000 volt".

Art. 4

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2016.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017) è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Nelle more dell'aggiornamento della pianificazione regionale in materia ambientale, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione ambientale vigente in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti".

Sezione II

Politiche di sviluppo per la montagna

Art. 5

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004

1. Nella rubrica del titolo III della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) le parole "alle Comunità montane" sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

"3. Le risorse del Fondo regionale per la montagna sono destinate:

a) al trasferimento a favore delle Unioni di Comuni montani, che utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo

del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4;

b) al finanziamento di interventi volti a promuovere l'avvio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali della montagna attraverso la concessione di contributi a favore delle imprese con sedi o unità locali insediate o da insediarsi nei Comuni montani, privilegiando quegli interventi che salvaguardano il consumo del suolo e che creano nuova occupazione. La Giunta regionale definisce condizioni, modalità e criteri per la concessione ed erogazione dei contributi in conformità con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato

CAPO II

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Sezione I

Energia

Art. 6

Adempimenti in materia di controllo funzionale e manutenzione nonché di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di cui al regolamento regionale n. 1 del 2017 nel periodo di emergenza da Covid 19

1. Le sanzioni previste dal comma 3 lettera b) e c) e dal comma 4 dell'articolo 24 del regolamento regionale 3 aprile 2017, n. 1 (Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'[articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26](#)) relative al mancato rispetto dei termini per l'effettuazione delle operazioni di controllo funzionale e manutenzione, nonché di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di cui agli articoli 14, 15 e 20 dello stesso Regolamento ricadenti nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 non saranno irrogate qualora il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, come identificato nella definizione riportata nell'Allegato A del regolamento regionale n. 1 del 2017 regolarizzi la posizione entro 90 giorni decorrenti dal 1° agosto 2020.

2. Decorso tale termine senza la regolarizzazione l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7 del regolamento regionale n. 1 del 2017 provvederà ad irrogare le sanzioni previste dall'articolo 24 del medesimo regolamento.

Sezione II

Cultura

Art. 7

Modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2014.

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo) è sostituita dalla presente: "che la qualità di associato sia riservata a Film Commission quali specifici uffici di enti pubblici e a Film Commission convenzionate con enti pubblici territoriali o partecipati da essi, qualora costituite nella forma di soggetti privati".

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

Allegato 3

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA al progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022"

Il Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022", in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, contiene prevalentemente disposizioni volte a modificare ed integrare disposizioni legislative regionali vigenti, aventi riflessi finanziari, per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'articolo detta le finalità generali delle disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.

CAPO I

Cura del Territorio e dell' Ambiente

Sezione I

Ambiente

Art. 2 - *Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 1993*

Art. 3 - *Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 1993*

Gli articoli 2 e 3 intervengono rispettivamente sull'articolo 2 e sull'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative), il cui testo vigente prevede procedure semplificate per le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 volt, che non modifichino lo stato dei luoghi, nonché per il collaudo delle opere realizzate relativamente alle linee fino a 15000 volt. Con le modifiche si estende il valore di tensione entro il quale è consentita la procedura semplificata da 15000 volt a 20000 volt. Trattandosi di mere modifiche alla regolamentazione tecnica degli impianti

elettrici fino a 150 mila volt, il presente articolo non comporta impatti sul bilancio regionale.

Art. 4 - *Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2016.*

Il presente articolo che, in via transitoria, autorizza la Giunta regionale ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione vigente in materia ambientale in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti e nelle more dell'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione, non comporta impatti sul bilancio regionale.

Sezione II

Politiche di sviluppo per la montagna

Art. 5 - *Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004*

La disposizione in esame, che interviene con una modifica nel comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 (Legge per la montagna), comporta la possibilità una diversa e più ampia finalizzazione delle risorse afferenti al fondo regionale per la montagna, le cui disponibilità rientrano nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 7 "Sviluppo sostenibile territorio montano e piccoli comuni" .

CAPO II

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Sezione I

Energia

Art. 6 - *Adempimenti in materia di controllo funzionale e manutenzione nonché di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di cui al regolamento regionale n. 1 del 2017 nel periodo di emergenza da Covid 19*

Il presente articolo non ha impatti sul bilancio regionale in quanto trattasi sostanzialmente di una proroga di termini in scadenza entro il 30 luglio 2020 per la regolarizzazione delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici disciplinate nel Regolamento Regionale n. 1 del 2017, operazioni che - in quanto comportano un contatto diretto tra i Responsabili dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, come identificati nella definizione riportata nell'Allegato A del citato regolamento regionale, ed i tecnici addetti alle ispezioni

- non è stato possibile effettuare per necessità di rispettare il distanziamento sociale nel periodo emergenziale da Covid-19. Il mancato rispetto dei nuovi termini comporterà comunque l'applicazione delle medesime sanzioni.

Sezione II

Cultura

Art. 7 - *Modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2014.*

La modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 20 del 2014 è mirata a rendere attuabile la partecipazione della Regione all'Associazione Coordinamento Nazionale delle Film Commission.

L'art.9 della legge regionale n. 20 del 2014 che si vuole modificare prevedeva come condizioni di partecipazione della Regione:

- a) - che l'associazione non persegua fini di lucro;
- b) - che l'associazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

Poiché ai sensi dell'art. 9 le attività dell'associazione si configurano prevalentemente come attività di rete, di coordinamento, di aggiornamento e di qualificazione dei servizi e degli operatori, è innanzitutto interesse della Regione quello di aderire ad un'Associazione di cui facciano parte i soggetti la cui funzione pubblica è riconosciuta dallo Stato e che siano chiamati a far parte del Coordinamento nazionale (come previsto dalla Legge n. 220 del 2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" e dal Decreto Ministeriale il 25 gennaio 2018, "Disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite le regioni o province autonome"). Per questa ragione, assume rilevanza la condizione che sia riservata la qualifica di socio ai soli soggetti riconosciuti dalle singole regioni. Tale riconoscimento delle singole Film commission negli ordinamenti regionali può riguardare tre differenti forme di organizzazione delle singole strutture:

- uffici (e quindi parte) degli enti pubblici locali;
- enti privati (fondazioni, associazioni, ecc...) convenzionati con gli enti pubblici locali;
- enti privati (fondazioni, associazioni, ecc.) partecipati da enti pubblici locali.

D'altro canto, alla luce degli scopi dell'Associazione cui la Regione si prefigge di partecipare, in cui prevalgono le funzioni di rete, non appare più necessaria la condizione del conseguimento della personalità giuridica.

La presente modifica normativa non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale, infatti alla quota ed al contributo associativo - già previsti dall'articolo e non oggetto di modifica- si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte, con riferimento alla legge regionale n. 20 del 2014, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 8 - Entrata in vigore

L'articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURET.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/788

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/788

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/788

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 718 del 22/06/2020

Seduta Num. 24

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi